

COORDINAMENTO NAZIONALE IN DIFESA DEL TEMPO PIENO

coordtempopieno@yahoo.it c/o Cesp Bo – cespbo@iperbole.bologna.it

via San Carlo, 42 Bologna - tel-fax 051.241336 www.comune.bologna.it/iperbole/cespbo

MATERIALI PER OPPORSI ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO

E' importante darsi scadenze e luoghi per manifestare all'esterno la nostra incompatibilità con la controriforma Moratti e la nostra volontà di abrogarla ma è anche indispensabile continuare ad alimentare la controinformazione organizzare l'opposizione scuola per scuola coinvolgere insegnanti genitori, insegnanti ed organi collegiali in una capillare e quotidiana battaglia che oltre ad ostacolare in tutti i modi la controriforma continui ad alimentare ed estendere il movimento i suoi luoghi le sue scadenze.

Per questo vengono qui scritte le ragioni che possono alimentare tre diversi tipi di documento:

1) dichiarazione, individuale o collettiva, di non accettazione da parte dei docenti della funzione di Tutor;

2) Delibera del Collegio dei Docenti (o mozione o ordine del giorno) che argomenti ed illustri le ragioni per cui ci si atterrà nel deliberare il piano delle attività (o nella elaborazione del POF) alla normativa previgente l'adozione del Decreto Legislativo.

3) Delibera del Consiglio di Circolo o d'Istituto che argomenti l'impossibilità e l'inopportunità di modificare l'organizzazione e la didattica della scuola secondo i dettati di un Decreto Legislativo ed una normativa contraddittoria incompleti ed illegittimi per cui ci si atterrà alla normativa previgente.

Gli argomenti qui sotto esposti non sono gli unici né sono trattati in modo esaustivo, sono quelli emersi nelle assemblee di singoli comitati di scuola e nel Coordinamento Romano per la difesa del Tempo Pieno. E' utile, quindi, che vengano discussi collettivamente, completati ed integrati da quanto emergerà da altri Comitati e situazioni.

Sarà utile inoltre che vengano pubblicate al più presto facsimile di dichiarazioni e delibere da utilizzare in modo più immediato.

A) Mancano i nuovi programmi o curricoli.

Per quanto riguarda i nuovi programmi o curricoli: che cosa insegnare, i contenuti dell'attività di insegnamento-apprendimento da svolgere nella scuola, il decreto rinvia agli allegati A-B-C-D. Questi documenti non hanno alcuna validità, proprio nessuna, e soprattutto non hanno validità normativa. Il decreto dice che questi documenti hanno carattere provvisorio "*in attesa dell'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99*(regolamento dell'autonomia)". Già questa sola provvisorietà è inaccettabile e rende inattuabile il Decreto.

Ma c'è molto di più: l'articolo 8 del regolamento prevede il parere obbligatorio sui nuovi programmi del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI). Questo parere non è mai stato chiesto dal Ministro, ma il CNPI si è espresso "motu proprio" con una stroncatura radicale delle "Indicazioni..." che costituiscono gli allegati del decreto.

Ancora, l'articolo 8 del DPR 275/99, che prevede che i curricoli per i diversi tipi e indirizzi di studio vengano definiti da Ministero con "con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 205 del Testo Unico", è stato impugnato dalla Corte dei Conti "in quanto palesemente riferito ad aspetti estranei alla definizione dei "programmi" scolastici o "curricoli" di studio."

La legge 30 del 2000 (riforma Berlinguer) aveva accettato i rilievi della Corte dei Conti ed aveva inserito questa potestà del Ministero di adottare nuovi programmi..... ma la legge 53/03 ha abolito la legge 30 per cui non solo i programmi non ci sono ma neanche ci potranno essere se non attraverso una nuova legge che nemmeno si vede all'orizzonte.

B) Tutor e Stato giuridico dei Docenti.

Attualmente lo stato giuridico degli docenti è normato sia sul fronte legislativo: Testo Unico - Decreto

Legislativo 297/94 articolo 395 - Funzione Docente Sia sul fronte Contrattuale: CCNL 2002-2005 agli articoli 24 - Funzione docente e 25 - Profilo professionale docente.

Entrambi questi fonti disegnano una unica funzione docente, {ma questo avviene, in forma chiara ed esplicita, sin dal DPR 417 del 1974) e ne definiscono puntualmente il profilo professionale e le competenze.

Ora il Decreto Legislativo approvato il 23 gennaio stravolge completamente, con l'introduzione della figura del Tutor, il senso e la ratio della funzione docente come definita dalla legislazione vigente, senza che vi fosse alcuna delega nella legge a procedere in questo senso.

Né valgono gli èscamotage della Ministra di dire che "non si tratta di una nuova figura ma soltanto di una nuova funzione...". Tanto peggio proprio perché legge e contratto di Funzione unica docente parlano! Non vi è quindi proprio alcuno spazio normativo per introdurre la "nuova funzione".

L'intreccio di compiti e competenze che servono a definire la funzione docente non possono essere mutilate esse anno tutte eguale valore e l'assenza di una sola di esse fa crollare l'intera definizione. Un esempio per tutti: il punto d) dell'articolo 395 recita: "curano (i docenti) i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi.", il Tutor espropria il resto dei docenti di una diritto/dovere fondante la funzione docente.

E' certo questo un punto su cui diventa cogente la responsabilità dei Sindacati firmatari dell'ultimo contratto che si apprestano a proseguire la trattativa sull'articolo 22 a far uscire definitivamente la figura del Tutor dall'orizzonte della nostra scuola.

C) Libertà di Insegnamento.

La libertà di insegnamento è sancita dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica ma essa viene garantita anche attraverso l'articolo 97, sempre della Costituzione, soprattutto in relazione al reclutamento ed alla imparzialità. Infatti l'articolo 97 recita:

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

E' evidente che: a) la introduzione della figura del Tutor comporterebbe, in attuazione del terzo comma, l'assunzione per concorso degli eventuali candidati; b) l'imparzialità richiesta alla Pubblica amministrazione, particolarmente importante in una istituzione educativa pubblica quale la scuola, richiede la garanzia assoluta per i docenti di esercitare liberamente l'insegnamento.

Ora, con la normativa conseguente all'autonomia scolastica (dirigenza scolastica, spoil sistem per la dirigenza di tutta la pubblica amministrazione, contrattualizzazione separata per la dirigenza scolastica), ha prodotto una catena del comando che parte dal ministero e attraverso il Dirigenti Regionali e i dirigenti scolastici prefigura una condizione subordinata dei docenti assolutamente incompatibile con la libertà sancita dall'articolo 33.

I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo, ed il loro combinato disposto, assegnano al Dirigente scolastico una discrezionalità amplissima nell'assegnazione della funzione di Tutor assolutamente incompatibile con il dettato costituzionale che prefigura una subordinazione dei Docenti dal potere esecutivo dall'amministrazione e dalle sue articolazioni..

D) Gerarchia tra gli insegnati, corresponsabilità, deresponsabilizzazione di parte dei docenti, unitarietà dell'insegnamento, collegialità, contitolarità, cooperazione educativa....

Sono tutte parole chiave di concetti e ragionamenti che hanno presieduto alla formazione e sviluppo storico del nostro sistema scolastico e dei sistemi scolastici ed educativi dei paesi democratici di tutto il mondo. Spetta agli insegnanti trovare la loro declinazione più efficace e condivisibile con i colleghi e genitori chiamati a sottoscrivere le deliberazioni proposte.

E) Le date impossibili

Il testo del Decreto legislativo è reso inattuabile anche dalle date in esso contenute per l'attuazione della riforma. Infatti all'articolo 13 comma 2 esso recita: "Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004 la prima e la seconda classe della scuola primaria.....". Ora questo rende manifesto il pressappochismo e la protervia del Ministero che nemmeno si è preoccupato di correggere le date, ma è chiaro che un tale testo rischia di far saltare il criterio di gradualità di applicazione previsto in altri articoli del testo.